

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Riferimento determina n. 483/ASURDG/2015 - Fornitura di due Ecotomografi per le esigenze dell'ASUR Area Vasta n. 3- Revoca in autotutela.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**


- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise ed approvate, la procedura negoziata indetta con determina n. 483/ASURDG del 8/7/2015, ai sensi del D.Lgs. 163/06, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte (MePa), avente ad oggetto "*Determina a contrarre per la fornitura di due Ecotomografi per le esigenze dell'ASUR Area Vasta n. 3*";
- 3) Di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, agli operatori economici invitati che hanno presentato offerta economica;
- 4) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'ASUR;
- 5) Di dare atto che dal presente atto:
  - non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informativo, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge Regionale n. 36/2013
  - non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

6) Di trasmettere il presente atto:


- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996;
- al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;
- al Responsabile Unico del Procedimento dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Alessandro Marini*



Per i pareri infrascritti:

*Il Direttore Amministrativo*  
*Dott. Pierluigi Ghilotti*



*Il Direttore Sanitario*  
*Dott. Natalia Storti*



La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 - U.O. Acquisti e Logistica

Normativa e regolamentazione di riferimento:

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*;
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- L.R. n. 26/96 s.i.m. *“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”*;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata *“Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”*;
- Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- Determina n. 483/ASURDG del 8/7/2015 *“Determina a contrarre per la fornitura di due Ecotomografi per le esigenze dell’ASUR Area Vasta n. 3”*.

PREMESSO CHE:

- Con determina n. 483/ASURDG del 8 Luglio 2015 è stata indetta la procedura relativa alla seguente fornitura *“Determina a contrarre per la fornitura di due Ecotomografi per le esigenze dell’ASUR Area Vasta n. 3”*.
- In data 21 Agosto 2015 è stata lanciata RDO n. 918753, con scadenza 10 Settembre 2015, sul Mercato elettronico di Consip;
- Con determina n. 709/DGASUR del 19 Ottobre 2015 è stata nominata la Commissione *“Fornitura di due Ecotomografi per le esigenze dell’ASUR Area Vasta 3 – Nomina Commissione Giudicatrice”*;
- Con nota del 19 Aprile 2016 è stata comunicata l’esclusione alla Ditta Esaote ;
- Con nota del 19 Maggio 2016 la Società Esaote ha fatto ricorso all’Ente contro il provvedimento di esclusione ed ha richiesto la sospensione della procedura;
- In data 2 Gennaio 2017 è stata trasmessa la sentenza, che si allega, per una maggiore conoscenza, con la quale si invita codesta Amministrazione all’ *“Annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara CIG 6468560F4 per la fornitura di n. 2 Ecotomografi per le UU.OO di Radiologia dell’Area Vasta n.3 Macerata”*.

- Con nota ID. 0107368 del 2/10/2017 il RUP ha chiesto alla Commissione di "...dar seguito all'iter di valutazione tecnica della relativa documentazione di gara....."
- Con nota ID. 1040880 DEL 21/12/2017 la Commissione ha comunicato quanto segue .."*Con riferimento alla procedura di gara richiamata in oggetto, indetta con determina n. 483/DGASUR del 8/7/2015, la Commissione riprendendo i lavori di valutazione delle offerte pervenute, e approfondendo nuovamente le caratteristiche delle soluzioni tecnologiche proposte dalle ditte concorrenti, comprese quelle delle offerte inizialmente escluse, evidenzia quanto segue:*
  - *per quanto a conoscenza della scrivente Commissione non è più sostenibile il motivo di esclusione a suo tempo evidenziato per una delle Società partecipanti, Hitachi, in quanto ad oggi risulta aver acquisito la certificazione dell'applicativo finalizzato alla misurazione della rigidità del tessuto epatico (elastografia shear wave, con misure espresse in kPa), riqualificandosi la propria offerta pienamente soddisfacente rispetto alle specifiche esigenze di minima espresse nel capitolato tecnico;*
  - *rispetto alla richiesta di cui al Capitolato tecnico, concernente la fornitura di Sistemi ecotomografici multidisciplinari di ultima generazione, considerata la continua evoluzione tecnologica che caratterizza le apparecchiature elettromedicali, nonché quelle di imaging ecografica, si constata che alcune delle società concorrenti, peraltro coincidenti con le aziende produttrici nel settore specifico, hanno immesso in commercio apparecchiature ecografiche di nuova generazione con soluzioni tecnologiche maggiormente innovative in termini prestazionali e funzionali;*
  - *in considerazione delle recenti richieste pervenute da parte dei rispettivi Responsabili delle UUOO destinatarie delle apparecchiature oggetto della fornitura, concernenti la necessità di poter disporre di applicativi di acquisizione tridimensionali di immagini ecografiche, nonché di applicativi innovativi che consentano un confronto diretto e una sovrapposizione con le immagini ottenute tramite diverse modalità ( Tac, risonanza magnetica o Pet), si evidenzia la necessità di modificare la configurazione di minima indicata nel Capitolato tecnico;*
  - *rispetto ai quantitativi indicati nel Capitolato tecnico, occorre evidenziare che sono nel frattempo pervenute ulteriori richieste di ecografi con medesime caratteristiche tecniche da parte delle UUOO Radiologia afferenti all'AV3.*
  - *stante quanto sopra riportato, a soddisfacimento delle nuove esigenze cliniche pervenute nell'ambito dell'AV3, sia in termini quantitativi che prestazionali, nonché nel rispetto del principio di parità di trattamento e massima concorrenzialità degli operatori economici presenti sul mercato, nell'interesse dell'Amministrazione, si invita il RUP a considerare l'opportunità di indire un nuovo procedimento di gara, con opportunità di economie di scala e ottimizzazione dei tempi di consegna delle tecnologie richieste necessarie a garantire il normale svolgimento delle attività cliniche di interesse.".....*

IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra, questa Amministrazione ha proceduto ad una attenta ed approfondita disamina delle sopra descritte eccezioni e deduzioni pervenute.

SI RILEVA, in esito al risultato del riesame da parte della Commissione Giudicatrice, che le caratteristiche riguardanti la fornitura e le quantità necessarie non sarebbero più rispondenti alle reali esigenze sia in termini prestazionali che funzionali rispetto alle recenti richieste delle UU.OO. interessate.

ATTESO quanto sopra, il responsabile del procedimento ritiene, alla luce del generale principio di autotutela, di non procedere alla prosecuzione della procedura in questione, in considerazione del fatto che si addiverrebbe all'acquisto di attrezzature non rispondenti alle reali esigenze delle UU.OO. richiedenti.

VISTO l'art. 21 *quiquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento*

dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

TENUTO CONTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, nella fattispecie in oggetto, l'autotutela interviene nel corso della procedura, prima dell'aggiudicazione e addirittura prima dell'apertura delle offerte presentate e, dunque, in assenza di posizioni soggettive differenziate rispetto a quelle dei partecipanti e, pertanto, non arreca alcun danno e/o pregiudizio né all'Amministrazione, né agli operatori economici invitati;

EVIDENZIATO, altresì, che nel disciplinare di gara indirizzato agli operatori economici individuati era stato espressamente previsto che “L'Ente si riserva la facoltà di:

➤ **(riserva di annullare, sospendere e/o non aggiudicazione)**

- *sospendere la procedura o di non aggiudicare, di aggiudicare anche parzialmente la fornitura/servizio o sua parte laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse, che saranno adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale;*
- *di annullare e/o revocare e/o aggiudicare anche parzialmente la procedura in ogni momento senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento;”.....*

VISTO l'obbligo, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, di dare comunicazione dell'esercizio dell'autotutela agli operatori economici che hanno presentato offerta;

□ **Esito dell'istruttoria:**

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che vengono condivise ed approvate, la procedura negoziata indetta con determina n. 483/ASURDG del 8/7/2015, ai sensi del D.Lgs. 163/06, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte (MePa), avente ad oggetto “*Determina a contrarre per la fornitura di due Ecotomografi per le esigenze dell'ASUR Area Vasta n. 3*”;
- 3) Di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, agli operatori economici invitati che hanno presentato offerta economica;
- 4) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'ASUR;
- 5) Di dare atto che dal presente atto:
  - non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informativo, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge Regionale n. 36/2013
  - non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
  - ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;

6) Di trasmettere il presente atto:

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996;
- al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;
- al Responsabile Unico del Procedimento dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Elisabetta Carpineti*  
*Elisabetta Carpineti*

**Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 3**

Il sottoscritto attesta la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE U.O.C. Acquisti e Logistica  
Dott.ssa Zelinda Giannini

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Per presa visione si attesta che dal presente atto non deriva impegno di spesa.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione

*Paolo Gubbinelli*

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio

*Dr.ssa Lucia Eusebi*

**- ALLEGATI -**

Non ci sono allegati.